



PARERE MOTIVATO
n.191 in data 25 OTTOBRE 2017

OGGETTO: COMUNE SARMEDE (TV).
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 25 ottobre 2017 come da nota di convocazione in data 24 ottobre 2017 prot. n. 442288.



Il Comune di Sarmede con nota n.8965 del 16.09.15, assunta al prot. reg. al n.372957 del 17.09.15, ha inviato la seguente documentazione:

- Avviso di pubblicazione del PAT;
- DCC n.29 dell'8.09.15 di adozione del PAT.

A seguito della richiesta di integrazioni n.424481 del 21.10.15, il Comune con nota n.10443 del 16.11.16, assunta al prot. reg. al n.456929 del 23.11.16, inviava:

- DGC n.63 del 21.05.09 di adozione del Rapporto Ambientale Preliminare;
- copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" del 16.09.15;
- estratto di pubblicazione ne "Corriere Veneto" del 17.09.15;
- dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che:
 - non sono pervenuti pareri da parte delle autorità competenti in materia ambientale;
 - 4 osservazioni sono riferite al PAT e nessuna al Rapporto Ambientale;
 - prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
 - gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- relazione tecnica e di progetto;
- norme tecniche;
- relazione geologica;
- relazione agronomico ambientale;
- valutazione di compatibilità idraulica;
- rapporto ambientale;
- sintesi non tecnica;
- carta degli elementi geologici in prospettiva sismica;
- carta idrogeologica;
- carta geomorfologica;
- carta geolitologica;
- carta della trasformabilità;
- carta dei vincoli;
- carta delle invarianti;
- carta delle fragilità;
- carta dell'uso attuale del territorio;
- carta dell'uso del territorio con previsioni del PAT;
- carta della valutazione di compatibilità idraulica;
- carta della trasformabilità;
- modello per la dichiarazione di non necessità Vinca.

Parere n.50423 del 25.05.17 assunto al prot. reg. al n.204753 del 25.05.17 di ARPAV.

A seguito della richiesta di integrazioni tecniche n.139697 del 6.04.17, il Comune con note n.5024 del 18.07.17 assunta al prot. reg. al n.295511 del 19.07.17, n.3515 del 18.07.17 assunta al prot. reg. al n.295513 del 19.07.17 inviava:

- integrazioni tecniche;



- files in formato shape relativi alle tavole di Piano;
- controdeduzione all'osservazione presentata da ARPAV.

Con nota acquisita al Prot. reg. n. 440790/2017 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in relazione al Servizio Idrico Integrato.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 156/2015

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, a firma di Mauro D'Ambroso, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 372957 del 17/09/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene indicata per l'istanza in argomento una fattispecie relativa alla revocata D.G.R. 3173/2006;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda l'intero territorio del Comune di Sarmede;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "22100 - Vigneti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100



- Bosco di latifoglie", "31134 - Castagneto dei suoli xerici", "31142 - Faggeta montana tipica esalpica", "31146 - Faggeta submontana con ostra", "31152 - Robinieta", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31182 - Orno-ostrieto primitivo", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "31185 - Ostrio-quercono tipico", "31195 - Quercu-carpineta collinare", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Tetrao tetrax*, *Tetrao urogallus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Hypsugo savii*, *Felis silvestris*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PRESO ATTO che le norme tecniche di attuazione prevedono al "TITOLO QUARTO" il sistema delle infrastrutture per la mobilità;

RITENUTO che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:



- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la VAS per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sarmede (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza



e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l' idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Hypsugo savii*, *Felis silvestris*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sarmede, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)",



“11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”,
“11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)”,
“11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)”, “12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi”, “12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)”, “12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)”, “12170 - Cimiteri non vegetati”, “12190 - Scuole”, “12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)”, “12260 - Aree adibite a parcheggio”, “13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi”, “13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti”, “14140 - Aree verdi private”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento Comunale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n. 4 osservazioni, di cui nessuna di carattere ambientale o riferite al Rapporto Ambientale.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 25 ottobre 2017, dalla quale si evince che

- il rapporto ambientale è stato redatto sulla base delle prescrizioni contenute nel parere della Commissione Regionale VAS sul rapporto ambientale preliminare;
- l'analisi dello stato dell'ambiente è stata sufficientemente approfondita e ha considerato gli aspetti rilevanti del territorio, portando ad identificare le principali criticità ed emergenze ambientali e gli elementi di maggior pregio ambientale e naturalistico;

principali criticità

- Aree soggette a fenomeni erosivi
- Rete fognaria incompleta. Vulnerabilità di parti del territorio (mediobassa capacità protettiva) al rilascio di nitrati
- Ristagno idrico in alcune aree localizzate.
- Scarsa coerenza insediativa, localizzativa ed ambientale di alcuni insediamenti
- Parziale mineralizzazione e frammentazione degli spazi aperti del settore collinare
- Scarsa offerta alberghiera e dell'ospitalità diffusa
- Popolazione esposta a campi elettromagnetici superiore alla media provinciale
- Mancanza di piste ciclabili

elementi di maggior pregio ambientale

- Forme carsiche di superficie
 - Principali corsi d'acqua
 - Le sorgenti della fascia collinare/ pedemontana
 - Boschi del massiccio Cansiglio/Cavallo
 - La zona agricola produttiva a sud di Sarmede
 - L'area a sistema di campi chiusi tra i corsi d'acqua Friga e Carron
 - I tracciati e percorsi storico ambientali
- in relazione alle criticità legate ai dissesti idrogeologici si è considerato che le NTA e la tavola 3 delle Fragilità hanno recepito i contenuti del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Livenza;



- la definizione degli obiettivi specifici del PAT è avvenuta attraverso un'analisi e una lettura del territorio per i seguenti sistemi:
 - il sistema storico ambientale
 - il sistema insediativo
 - il sistema produttivo
 - il sistema infrastrutturale
- gli obiettivi del piano risultano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con gli obiettivi di tutela ambientale;
- la metodologia di valutazione è stata illustrata nelle diverse fasi: il rapporto ambientale ha esplicitato le sue finalità valutative attraverso la costruzione di tre scenari differenti prefigurando i possibili effetti sull'ambiente conseguenti alle diverse scelte di piano. La valutazione degli effetti degli scenari si è basata sull'utilizzo di indicatori rappresentativi del sistema ambientale, sociale ed economico del Comune:

indicatori utilizzati per la valutazione della sostenibilità ambientale

- SA1 Estensione della rete fognaria
- SA2 Indice di biopotenzialità
- SA3 Indice di sviluppo della rete a verde
- SA4 Indice di integrità
- SA5 Indice di naturalità
- SA6 Abitazioni interessate da inquinamento elettromagnetico
- SA7 Raccolta differenziata

indicatori utilizzati per la valutazione della sostenibilità sociale

- SS1 Mobilità ciclistica
- SS2 Percorsi di interesse naturalistico ambientale
- SS3 % zone F sul totale delle aree residenziali
- SS4 Dotazione di verde pubblico per abitante
- SS5 Dotazione di parcheggi per abitante

indicatori utilizzati per la valutazione della sostenibilità economica

- SE1 Livello di metanizzazione
- SE2 Superficie produttiva in % sul totale
- SE3 Superficie commerciale in % sul totale

- le valutazioni svolte per i singoli indicatori prescelti ed i vari scenari considerati (l'opzione di Piano e quella Alternativa) rapportati all'opzione zero (scenario di PRG) permettono di definire quale sia, sulla base di riscontri oggettivi, lo scenario pianificatorio maggiormente rispondente ai criteri generali di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
- il confronto tra i valori assunti dagli indicatori nei tre scenari a riferimento consente di appurare il trend degli stessi, quindi la propensione complessiva delle scelte adottate a promuovere uno sviluppo urbanistico del territorio coerente con i principi di sostenibilità;
- dall'analisi è possibile trarre alcune considerazioni:
 - lo scenario di PAT e quello Alternativo sono molto simili in termini di trend se riferiti allo scenario di PRG attuale. Entrambi adottano scelte che complessivamente si ripercuotono direttamente sulla qualità ambientale e sociale del tessuto territoriale.
 - Il confronto tra i due scenari di progetto (quello di PAT e quello Alternativo) fa emergere invece chiaramente le differenze tra i due. Su 15 indicatori considerati



solo uno risulta migliorativo nell'ipotesi Alternativa, contro i 5 che risultano invece negativi, restando gli altri 9 invariati e quindi ininfluenti.

- La sommatoria finale dei valori assunti dagli indicatori riferiti a ciascun sistema ha permesso di verificare se le scelte operate dal PAT vanno nella direzione di una maggiore o minore sostenibilità. Va considerato che:
 1. la metodologia adottata non misura la sostenibilità in termini assoluti ma piuttosto ne valuta la direzione (*trend*) in termini crescenti o decrescenti;
 2. il valore numerico non è confrontabile tra i vari sistemi, non esprime l'importanza relativa di uno rispetto ad un altro poiché dipende in primo luogo dal numero degli indicatori utilizzati. Vale sempre e solo il confronto all'interno di ogni sistema fra scenari diversi.
 3. la sommatoria tra sostenibilità di sistema definisce in prima approssimazione la sostenibilità complessiva, da intendersi tuttavia **esclusivamente in termini relativi e di trend**.
 - è stata esaminata la coerenza del PAT in relazione ai piani sovraordinati territoriali –PTRC, Piano d'Area delle Prealpi Vittoriesi e Alta marca, PTCP;
 - è stata verificata la capacità di carico delle reti idriche e fognarie esistenti alla luce dei carichi aggiuntivi realizzabili nei nuclei urbani;
 - le strategie di piano privilegiano il consolidamento degli abitati e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
 - lo sviluppo insediativo del Comune si fonda su:
 - concentrazione degli ambiti di trasformazione nei centri abitati di Pianura, mediante l'individuazione di linee preferenziali di sviluppo a sud di Sarmede e Borgo Palù;
 - consolidamento senza ampliamento degli abitati di Montaner, Rugolo e Rugoletto;
 - le previsioni di sviluppo sono concentrate su tessuto consolidato e su aree di frangia urbana;
 - non sono previste nuove aree produttive ma sarà possibile densificare l'edificato esistente sfruttando la parte non ancora edificata e residua dal PRG;
 - non sono previste zone per grandi strutture di vendita;
 - sono state identificate e descritte le misure di mitigazione ambientale al fine di contenere gli effetti che le azioni di piano stesse possono avere sull'ambiente. Le azioni significative per le quali si ritiene debbano essere previste delle misure di mitigazione, anche alla luce della verifica di sostenibilità, sono:
 - la viabilità di progetto;
 - i nuovi ambiti di sviluppo insediativo sia residenziale che produttivo;
 - il territorio rurale.
- Le azioni di mitigazione legate alla **viabilità** di progetto sono:
- riduzione dell'effetto di frammentazione degli spazi aperti, generati dalle nuove infrastrutture viabilistiche in progetto;
 - creazione di fasce alberate di filtro da intendere sia come elemento di mitigazione paesaggistica, sia come elemento naturalistico;
 - potenziamento e messa in sicurezza dei percorsi ciclabili.
- Per i nuovi ambiti di **sviluppo insediativo** si prevedono:
- opere di mitigazione relative alla difesa degli insediamenti dalle problematiche di tipo idraulico ed idrogeologico, ove queste siano presenti;
 - dispositivi di filtro tra la zona produttiva e gli insediamenti residenziali;



- azioni volte a favorire una mobilità locale sostenibile, in particolare per i collegamenti tra i nuovi insediamenti e le aree a servizi (scuole, verde pubblico, ecc.), nonché piste ciclabili, percorsi pedonali, sentieristica escursionistica, ecc.;
- incentivi agli interventi di edilizia sostenibile, volti al risparmio energetico, al recupero dell'acqua, oltre che alla riduzione dell'impatto sull'ambiente.

Per le **aree agricole** si prevedono:

- l'integrazione e la mitigazione ambientale per gli elementi detrattori del paesaggio agrario;
 - l'integrazione e la mitigazione ambientale degli insediamenti produttivi;
 - la tutela degli elementi della rete ecologica.
- In relazione al contenimento dell'uso del suolo si sottolinea che le azioni di piano:
 - hanno previsto il riconoscimento dell'edificato esistente alle funzioni residenziali per l'uso o il riuso di tale edificazione e/o per l'utilizzo del credito edilizio (quindi senza consumo di nuovo suolo se non per ricucitura), consentendo di non intaccare il territorio agricolo aperto con valorizzazione dello stesso e riconoscimento degli ambiti agricolo-produttivi di valore e degli ambiti paesaggistici. Vedi L.R.14/17, art. 2 punto e) definizione di ambiti di urbanizzazione consolidata);
 - hanno contenuto al minimo l'area edificabile residenziale in espansione;
 - non hanno previsto ampliamento dell'area produttiva al di fuori di quanto già previsto dal P.R.G.;
 - non hanno previsto nuove zone commerciali ma la sola riconversione di immobili esistenti per eventuali attività terziarie;
 - hanno previsto la riqualificazione e riconversione degli elementi di degrado (due ex allevamenti in particolare) (vedi art. 48-50 delle N.T. del PAT nonché L.R. 14/2017, art. 2, lettera c) ove si definisce il calcolo di consumo di suolo come bilancio tra le sup. impermeabilizzate e quelle ripristinate a sup. naturale e seminaturale;)
 - in relazione alle criticità identificate nel processo di VAS del PAT sono stati identificati gli indicatori per il monitoraggio ambientale del Piano;
 - il percorso di valutazione ambientale è conforme al quadro normativo indicato dalla Direttiva 2001/42/Ce e dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

In sede di attuazione del Piano si dovrà, inoltre:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal RA;
- verificare, in sede di monitoraggio, gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1



della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sarmede, a condizione che, **in sede di attuazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. per le aree interessate dalle azioni di PAT in cui il PAI ha riconosciuto un determinato livello di pericolosità, dovrà prevalere sempre il rispetto della normativa del PAI vigente, in quanto prevalente rispetto a quella del PAT;
2. i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, vengano sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013;
3. il monitoraggio volto alla verifica degli effetti ambientali riferibili all'attuazione del Piano, dovrà, laddove necessario, orientare all'adozione di opportune misure correttive per una eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel Piano;
4. dovrà essere recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado

Il presente parere si compone di n. 11 pagine